



LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO con opzione Scienze Applicate
LICEO CLASSICO
“FEDERICO QUERCIA”
MARCIANISE

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Albo
Sito Web
AI DSGA

Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado Art. 14 DPR 122/2009 – C.M. n. 20 del 04/03/2011

Come è noto dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione prevede che **“... ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”**. Il già citato art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevede esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni seguito dallo studente che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline seguite e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 chiarisce alcuni aspetti del DPR 122/09 con riferimento, in particolare, alla validità dell’anno scolastico e alle deroghe previste al limite minimo di frequenza dell’orario personalizzato. Ai limiti di assenze, l’articolo 14 del Regolamento prevede che le istituzioni scolastiche possono **“stabilire per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte orario. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”**. Il Consiglio di Classe, quindi, sulla base dei criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti, può prevedere deroghe straordinarie per assenze documentate e continuative a condizione che vi siano gli elementi di verifica per procedere alla valutazione. In particolare il Collegio dei Docenti di questo Istituto, nella seduta del 16 marzo 2011, ha definito i seguenti criteri in ordine alle deroghe predette:

- **Gravi motivi di salute adeguatamente documentati**
- **Terapie e/o cure programmate**

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. **La finalità delle nuove disposizioni è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.**

In considerazione dei quadri orari previsti nei diversi ordinamenti attivati presso questo Istituto, è stato definito il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Il seguente prospetto riassume il monte ore annuo e il limite di ore di assenza non superabile per la validità dell'anno scolastico in relazione alla classe frequentata, all'indirizzo di studi e all'orario di lezione.

INDIRIZZO	CLASSE	MONTE ORE ANNUALE	Limite minimo delle ore di presenza pari ai $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale	Quantità oraria massima di assenze pari a $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale
Liceo Scientifico Nuovo ordinamento	PRIMA	891	668	222
	SECONDA	891	668	222
Liceo Scientifico di ordinamento	TERZA	924	693	231
	QUARTA	957	717	239
	QUINTA	990	742	247
Liceo Scientifico P.N.I.	TERZA	1023	767	255
	QUARTA	1023	767	255
	QUINTA	1056	792	264
Liceo Classico Nuovo Ordinamento	IV GINNASIO	891	668	222
	V GINNASIO	891	668	222
Liceo Classico di ordinamento	1 LICEO	924	693	231
	2 LICEO	924	693	231
	3 LICEO	957	717	239

I Coordinatori sono pregati di controllare con la massima attenzione che tale limite non venga superato, ricordando che vanno conteggiate anche le ore di entrata posticipata o di uscita anticipata. Le deroghe alle presenti disposizioni, stabilite dal collegio dei docenti, sono legate a lunghi periodi di assenze per malattie e/o infortuni da documentare tempestivamente con adeguate certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie. In occasione del prossimo incontro scuola/famiglia, i docenti coordinatori di classe dovranno far visionare, ai genitori, il riepilogo puntuale della quantità oraria di assenze accumulata dagli studenti. Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che ***“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”***.

Gli alunni sono tenuti a dare comunicazione di quanto sopra ai genitori

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta*